



CITTA 'DI VIGEVANO

**Regolamento per l'arredo
urbano e l'installazione di
dehors e dehors chiusi
dei pubblici esercizi**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 27/05/2013
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 24/03/2014

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento:

- a) disciplina l'occupazione di suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, per l'installazione di strutture, dehors, dehors chiusi a servizio di pubblici esercizi nel territorio comunale, per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto;
- b) determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors e dehors chiusi, le caratteristiche delle strutture ammesse in relazione alla zona urbanistica in cui sono da collocarsi e le procedure per il conseguimento della specifica Concessione.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per Concessione: l'atto amministrativo con cui si concede al titolare di pubblico esercizio, così come definito dalla legge Regione Lombardia n. 6/2010, l'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors e dehors chiusi;
- b) per arredo urbano: gli elementi temporanei (sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere, paratie laterali, pedana, ecc.), con pedana leggera avente uno spessore massimo di cm. 20, che possono essere collocati all'esterno dei pubblici esercizi al fine di creare spazi per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto.
- c) per dehors: l'insieme degli elementi rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituiscono e delimitano lo spazio per la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto annesso ad un pubblico esercizio, come definito dalla normativa vigente (L.R. 6/2010 Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere);
- d) per "dehors chiusi" l'insieme degli elementi di cui ai punti precedenti b) e c) delimitati da vetro o altro materiale trasparente, da utilizzare nel periodo invernale;
- e) per tende solari: le installazioni, affisse ai fabbricati, realizzate in teli di tessuto o materiale analogo, sostenute o meno da strutture retrattili, avvolgibili, estensibili ecc.

Art. 3 – Zone del Territorio Comunale

1. Si individuano le seguenti porzioni di territorio, ovvero zone, in relazione alle quali sono definite, nel presente Regolamento, le caratteristiche delle strutture ammesse:

- A) Zona della Piazza Ducale;
- B) Zona del centro storico individuata come ZTL permanente e festiva;
- C) tutte le altre zone del territorio comunale non incluse nelle precedenti lettere A) e B).

Art. 4 – Materiali utilizzabili nelle zone A e B

Gli uffici comunali competenti, in accordo con le categorie interessate, predisporranno adeguate campionature dei singoli materiali costituenti i dehors (pedane, tende, sistemi di copertura, fioriere, telai per vetri, corpi riscaldanti, ecc.) da concordare preventivamente con la Soprintendenza per i beni architettonici di Milano al fine di individuare apposite linee guida cui dovranno attenersi i singoli concessionari. La Giunta Comunale recepirà le

indicazioni concordate con la Soprintendenza con apposito atto, integrativo del presente Regolamento.

Art. 5 - Presentazione della domanda e rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico a titolo temporaneo al fine di collocarvi elementi di arredo urbano.

1. In caso di prima richiesta o di eventuali modifiche, la domanda per il rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico a titolo temporaneo al fine di collocarvi elementi di arredo urbano deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigevano (S.U.A.P.), utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito Internet del Comune di Vigevano.

2. La domanda deve essere corredata da:

- a) descrizione dettagliata degli elementi di arredo (tavoli, sedie, ecc.) con i quali si intende occupare il suolo pubblico;
- b) planimetria in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e l'indicazione dello spazio occupato dagli elementi d'arredo, dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
- c) atto d'assenso dei proprietari e/o dell'amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico passaggio.

3. Lo Sportello Unico Attività Produttive, una volta acquisiti tutti i necessari nulla osta e pareri, provvederà al rilascio della prevista Concessione.

4. All'istanza di rinnovo della Concessione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso originariamente.

5. L'Ufficio preposto, verificata la completezza della documentazione relativa all'istanza di rinnovo e richiesti gli opportuni accertamenti e verificata altresì la regolarità dei pagamenti relativi a TOSAP e TARES giornaliera, provvederà al rilascio della Concessione.

Art. 6 - Presentazione della domanda e rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico al fine di collocarvi strutture di dehors chiusi.

1. In caso di prima richiesta o di eventuali modifiche, la domanda per il rilascio della Concessione all'occupazione di suolo pubblico a titolo temporaneo al fine di collocarvi elementi di dehors chiusi nelle zone B e C deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vigevano (S.U.A.P.), utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito Internet del Comune di Vigevano.

2. La domanda deve essere corredata da:

- a) planimetria in scala 1:100 con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata dalla quale risultino i percorsi pedonali e veicolari della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici e l'indicazione dello spazio occupato dal dehors chiuso;
- b) atto d'assenso dei proprietari e/o dell'amministratore dello stabile a seconda dei soggetti interessati, qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di pubblico passaggio;
- c) dichiarazione di conformità a firma di tecnico abilitato (installatore) redatta ai sensi del Decreto Ministeriale 37/08 degli eventuali impianti elettrici e/o apparecchi di riscaldamento che saranno realizzati o impiegati;

- d) render del progetto, campionature dei materiali che saranno utilizzati per le chiusure laterali, depliant e tutto ciò che può essere utile all'esatta qualificazione del progetto da realizzare.
3. Acquisite tutte le Autorizzazioni, pareri o nulla osta comunque denominati inerenti l'intervento, lo Sportello Unico Attività Produttive provvederà al rilascio della relativa Concessione.
4. Alla eventuale istanza di rinnovo o di subingresso nella Concessione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso originariamente.
5. L'Ufficio preposto, verificata la completezza della documentazione relativa all'istanza di rinnovo e richiesti gli opportuni accertamenti e verificata altresì la regolarità dei pagamenti relativi a TOSAP e TARES giornaliera, provvederà al rilascio della Concessione.

Art. 7 - Presentazione della domanda e rilascio della Autorizzazione all'installazione di tende solari.

Per quanto riguarda le tende solari si fa rinvio al Regolamento edilizio ed al Regolamento impianti pubblicitari vigenti. Le domande dovranno essere presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia.

Art. 8 - Modifiche alle caratteristiche tipologiche degli elementi di arredo urbano, dei dehors

Eventuali modifiche alle caratteristiche tipologiche dell'arredo urbano e dei dehors (anche chiusi) già autorizzati con precedente concessione potranno essere autorizzate nel rispetto del presente Regolamento, solo a seguito di presentazione di apposita istanza nel rispetto delle procedure necessarie per il primo rilascio.

Art. 9 - Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors e dehors chiusi.

1. I dehors (anche chiusi) e le strutture di arredo urbano non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali e non devono creare barriera architettonica nel rispetto comunque del Codice della strada. In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:
- a) in prossimità di incrocio i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b) non è consentito installare dehors, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, salvo nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e nelle aree pedonali, purché non compromettano la viabilità dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei mezzi autorizzati;
 - c) qualora il dehors sia posizionato su un'area destinata a parcheggio pubblico il perimetro deve rispettare la modularità dei posti auto, non deve invadere le corsie di manovra e deve rispettare le eventuali prescrizioni degli uffici competenti; l'area concessa non potrà superare la somma delle aree occupate da 2 (due) stalli per la sosta;
 - d) nei percorsi porticati non sono ammesse pose di arredo urbano o dehors di alcun tipo eccetto fioriere, cavalletti per indicazione del menu, posacenere e dovrà essere lasciato uno spazio libero al transito pedonale di almeno m. 1,50;
 - e) nelle zone B e C, l'occupazione di suolo pubblico con dehors o con arredo urbano deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario e non potrà eccedere la

superficie massima corrispondente a 2 stalli auto standard, ferma restando la necessaria approvazione dei vicini confinanti.

2. Nel caso di installazione di dehors, nelle zone B e C, ogni concessione non potrà superare il 100% della superficie di somministrazione dell'esercizio, con un massimo non superiore a mq. 50,00 nella zona ZTL, fermo restando, in tutti i casi, l'obbligatorietà di mantenere libera al transito una corsia di larghezza minima pari a m. 3,50 per il transito dei mezzi di soccorso e emergenza.

3. In piazza Ducale è autorizzabile l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, esclusi dehors chiusi, esclusivamente negli spazi assegnati.

4. Nelle zone A e B gli elementi costituenti occupazione di suolo pubblico (tende, pedane, sistemi di copertura, elementi perimetrali, arredi, ecc.) devono essere uniformi per tipologia e materiali, coerenti con il contesto storico architettonico e compatibili con le relative esigenze di decoro. Il progetto generale delle occupazioni, costituito da documentazione fotografica, planimetria, prospetti, foto inserimenti, ecc. deve essere approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano.

5. La somministrazione di alimenti e bevande all'aperto su aree pubbliche è consentita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti nonché degli adempimenti previsti.

Art. 10 – Attività

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente, dei Regolamenti e ordinanze comunali.

2. Nel dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di alimenti e bevande ivi compresi i banco-frigo.

3. Per poter effettuare nel dehors piccoli intrattenimenti musicali nel rispetto dei limiti di immissione sonora previsti dalle normative, dai Regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, il titolare dell'esercizio deve essere in possesso della previsione d'impatto acustico che contempli anche l'area esterna. Gli impianti elettrici eventualmente installati, devono comunque essere conformi alla vigente normativa.

Per l'utilizzo del dehors occorre osservare l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica il concessionario ha inoltre l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio derivante ai residenti nello svolgimento della sua attività all'aperto.

Art. 11 - Condizioni e obblighi per l'occupazione del suolo pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture di dehors e dehors chiusi.

1. La validità della concessione è strettamente limitata all'area, al periodo e agli scopi per i quali è stata rilasciata.

2. I concessionari dovranno tenere pulito, oltre all'area pubblica occupata, anche lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio.

3. Il suolo oggetto di occupazione deve essere lasciato libero, a cura e spese del concessionario, da tutte le strutture e gli arredi ove ciò sia ritenuto necessario ad insindacabile giudizio degli Uffici preposti:

- a) in caso di lavori pubblici;
- b) in caso di lavori privati previsti dalla L.R. 12/05 sull'immobile dove ha sede l'esercizio di somministrazione o sugli immobili antistanti o adiacenti previo accordo tra i soggetti interessati;
- c) nel caso in cui vi sia la sospensione dell'attività per un periodo di almeno 45 giorni naturali consecutivi;

- d) in caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati o cortei;
- e) per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei tempi indicati dagli Uffici competenti. Restano comunque salve le disposizioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (codice della strada) e del relativo Regolamento di attuazione;
- f) per comprovati motivi di tutela della pubblica incolumità e, qualora non fosse possibile la comunicazione con carattere di urgenza, l'Ente proprietario della strada è autorizzato alla rimozione delle strutture, ed i costi saranno a carico del titolare della Concessione. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito delle spese sostenute per la rimozione e custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per un massimo di 60 giorni;
- g) dal 31 gennaio al sabato successivo all'ultimo giorno di Carnevale di ogni anno, per la Piazza Ducale e ZTL e di un periodo di 30 giorni prescelto dal concessionario per il resto della città, per esigenze di controllo dello stato del suolo da parte degli uffici comunali. E' fatto obbligo ai concessionari nella zona C di comunicare il periodo di rimozione.

4. Eventuali danni riscontrati al patrimonio pubblico dovranno essere ripristinati direttamente dal concessionario, previa approvazione da parte del Settore Lavori Pubblici.

5. In caso di cessazione definitiva dell'attività e inadempimento alla richiesta di rimozione dei manufatti concessionati, l'Amministrazione Comunale provvederà alla rimozione delle strutture con costi a carico del titolare della concessione, nelle forme previste dalla legge.

6. L'Amministrazione comunale si terrà sollevata e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno anche giudiziario derivante dall'attività autorizzata che potesse pervenire da terzi.

Art. 12 - Tipologie e caratteristiche generali dell'arredo urbano, delle strutture di dehors e dei dehors chiusi.

1. Tutti gli elementi costituenti il dehors devono essere mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e, laddove sia possibile, essere fissati al suolo con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione.

2. Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture chiuse quali capanni, chioschi e padiglioni.

3. Le coperture ammesse saranno solo con ombrelloni, tende, o strutture analoghe, di colore uniforme per l'intera via o piazza interessata.

4. Gli elementi perimetrali dovranno essere interamente trasparenti, con altezza non superiore a m. 1.80 dal piano di calpestio stradale. Il margine inferiore della copertura deve essere posto a non meno di m. 2.50 dal piano di calpestio stradale. L'altezza massima delle strutture non potrà comunque essere superiore a m. 3.00 dal piano di calpestio stradale e gli elementi di copertura potranno superare l'area del plateatico per un massimo di cm. 10 per parte. La struttura deve essere in metallo, intonata con le sedie e i tavoli. Su tutta la struttura del dehors (anche chiusi) non è ammessa alcuna forma di pubblicità o l'apposizione di qualsiasi scritta, fatta salva l'insegna del locale autorizzata dai competenti uffici.

5. Le lampade da riscaldamento devono avere tutte le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, devono essere di colore intonato all'arredo nel suo insieme e non devono contrastare con l'ambiente circostante.

6. L'installazione di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora è vietata, tranne in occasione di piccoli intrattenimenti musicali.

7. L'arredo urbano deve essere decoroso e adeguato, ovvero essere di aspetto dignitoso, esteticamente gradevole, conforme e omogeneo rispetto alle caratteristiche architettoniche del contesto in cui è inserito.

Il materiale deve essere in tessuto, evitando che il trattamento di impermeabilizzazione faccia assumere, al tessuto stesso, un aspetto plastificato.

Nella zona A (Piazza Ducale) non possono essere installati dehors chiusi.

Resta fermo comunque quanto previsto al precedente articolo 4.

Art. 13 - Manutenzione degli elementi di arredo urbano, delle strutture di dehors e dei dehors chiusi

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors e di arredo urbano devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali a cura del concessionario.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica e contestazione formale dell'inadempimento, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese derivanti.

Art. 14 - Durata della concessione.

1. Le concessioni per l'arredo urbano potranno avere durata annuale con obbligo di rimozione di tutte le strutture dal 31 gennaio al sabato successivo all'ultimo giorno di Carnevale di ogni anno, per la Piazza Ducale e per la ZTL e di un periodo di 30 giorni prescelto dal concessionario per il resto della città, per esigenze di controllo dello stato del suolo da parte degli uffici comunali.

2. La Concessione è rinnovabile a seguito di presentazione dell'istanza

Art. 15 - Sospensione e revoca della Concessione.

1. La Concessione può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato qualora l'Amministrazione comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato dall'occupazione. In tale caso il concessionario ha diritto ad un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per liberare lo spazio occupato per effetto della concessione. Tale termine decorre dalla data di notifica dell'atto con il quale l'Amministrazione comunica per iscritto all'interessato la revoca della concessione.

2. La Concessione può essere sospesa, fino a un massimo di 30 giorni, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- b) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica, reiterato e contestato per almeno due volte dagli organi competenti e fatta salva l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla normativa vigente ;
- c) qualora non siano rispettate le prescrizioni relative alle dimensioni dell'occupazione.

3. La Concessione può essere revocata, con provvedimento specifico e motivato, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) quando alle strutture autorizzate siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b) quando ricorre il caso di cui all'art. 11 comma 3;

c) in tutti i casi in cui, intervenuta la sospensione, non sia stata ripristinata la condizione di regolarità e di conformità al presente regolamento da parte del concessionario.

4. I provvedimenti di sospensione e/o di revoca sono adottati dal Dirigente responsabile, previa diffida scritta, sulla base di formali segnalazioni e contestazioni degli organi competenti, senza che sia prevista alcuna forma di risarcimento.

Art. 17 - Occupazione abusiva.

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione determinano, per il contravventore, gli obblighi previsti dall'art. 18 del presente Regolamento, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal successivo art. 21.

2. Le occupazioni abusive dovranno essere tempestivamente rimosse a cura e spese del contravventore. In caso di inottemperanza provvederà direttamente l'Amministrazione comunale addebitando le spese al contravventore stesso.

Art. 18 - Applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

1. Per l'applicazione della tassa per l'Occupazione del Suolo Pubblico si rimanda all'apposito Regolamento Comunale.

2. Qualora l'area occupata dal dehor ricada su stalli adibiti alla sosta a pagamento, sono dovute la Tosap, la tassa smaltimento rifiuti ed eventuali altre tasse e/o tributi previsti per legge e non le somme relative al mancato introito della sosta.

Art. 19 - Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e al personale comunale autorizzato.

2. Le Concessioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 20 - Sanzioni.

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €50.00 ad un massimo di €300.00.

2. Per quanto riguarda i ritardi o le omissioni di pagamento della tassa dovuta, per occupazione di spazi ed aree pubbliche, si fa riferimento all'apposito Regolamento comunale.

3. Le violazioni e le relative sanzioni saranno contestate ed irrogate dagli uffici preposti.

Art. 21 – Sistema sanzionatorio.

1. Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento della Tassa (TOSAP) per l'intera durata del periodo di occupazione concesso, per l'occupazione abusiva del suolo pubblico si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada);

2. Per l'occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall'art. 3 commi 16, 17 e 18 della Legge 15 luglio 2009 n. 94;

3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da legge o altri Regolamenti, trova applicazione invece la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) con pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, pari ad € 150,00;

4. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici, (D.lgs 42/04 e s. m. e i.) nonché dal D.P.R. 380/2001.

Art. 22 - Norme transitorie.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 24 - Abrogazione di norme e rinvio.

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento "Criteri per la concessione del suolo pubblico nelle attività di somministrazione (Piazza Ducale e zone a traffico limitato) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2007 e lo sostituisce per le parti incompatibili.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

3. Ogni successiva modifica legislativa riguardante le norme del presente Regolamento si intende automaticamente recepita.